



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 30/05/2023

OGGETTO:

REVOCA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DEL 27/04/2023 E RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente		X
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere	X	
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere	X	
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere	X	
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere		X
NOVARIA GUIDO	Consigliere	X	
BERTOT FABRIZIO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO OLINDO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Vice Presidente	X	
	Totale:	15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 19 del 30/05/2023

OGGETTO: REVOCA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DEL 27/04/2023 E RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

con riferimento alla proposta di deliberazione n. 81 del 30/03/2023 il previsto parere dell'Organo di Revisione, risulta che il deposito del parere dell'Organo di Revisione, non ha rispettato i tempi prescritti;

Ritenuto pertanto, in autotutela, si dispone la revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2023 avente per oggetto "Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2023" e la riapprovazione delle stesse tariffe TARI 2023;

Visto:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che:

- il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Evidenziato che nella riunione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 18 aprile 2023 è stato approvato il differimento del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023 da parte dei Comuni, già in precedenza differito al 30 aprile 2023 dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, che verrà ulteriormente prorogato al 31 maggio 2023;

Dato atto che l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Visto l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento, per i Comuni che ancora applicano la TARI tributo sulla base della disciplina dettata dalla Legge 147/2013, alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- 2) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, mentre con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

Considerato che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere ARERA nn. 196, 282 e 363/2021/R/rif, con disposizioni che, hanno inciso sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI ma non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo;

Considerato che, in materia TARI, importanti cambiamenti sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 116/2020, una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che sono destinate ad incidere profondamente sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI;

Dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Rivarolo Canavese in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, sono svolte dal Consorzio Canavesano Ambiente;

Dato atto che con deliberazione del 21/04/2022 dell'assemblea consortile del C.C.A. sono stati approvati, per quanto di competenza, i singoli piani finanziari dei costi di gestione del servizio rifiuti 2022/2023/2024/2025 dei Comuni appartenenti al suddetto consorzio, redatti secondo il nuovo MTR-2 con allegati la Relazione di accompagnamento e la Dichiarazione di veridicità rilasciata dal soggetto gestore Tecknoservice in riferimento ai dati, alle informazioni e alla documentazione trasmessi ai fini tariffari;

Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 28/04/2022 avente per oggetto:” *Presa d'atto dell'individuazione dello schema regolatorio ai sensi della delibera ARERA n. 15/2022/r/rif - presa d'atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEf) 2022/2025*”;

Visto il Piano economico finanziario (PEF 2022-2025), allegato “A”, della Deliberazione sopracitata redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della deliberazione 363/2021/R/rif, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2022- 2025 per il Comune di Rivarolo Canavese.

Dato atto che ai sensi della delibera ARERA 363/2021/R/rif, si potrà procedere all'aggiornamento biennale del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025 con metodologia ancora da stabilire da parte dell'autorità;

Considerato che, l'Amministrazione e gli Uffici comunali hanno effettuato una approfondita disamina delle risultanze del PEF TARI trasmesso dal Gestore e delle risultanze dei fabbisogni standard, così da poter provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale «in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a determinare le nuove tariffe della TARI applicabili nell'anno 2023;

Visto:

- il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna;
- in particolare gli artt. 10 e 12 del citato regolamento comunale, i quali stabiliscono che qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 16 - 17 e delle riduzioni di cui all'art. 18 comma 2 lett, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Considerato che il piano finanziario 2023 già approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 28/04/2022 espone un costo complessivo di € 2.399.652,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, di € 2.427.328,00;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2023 riportato nell'allegato "A" della Deliberazione di C.C. n. 23 del 28/04/2022, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

TOTALE COSTI FISSI	€ 790.176,00	%
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	€ 434.596,80	55
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	€ 355.579,20	45

TOTALE COSTI VARIABILI	€ 1.609.476,00	%
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	€ 965.685,60	60
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	€ 643.790,40	40

Preso atto di approvare, per le utenze domestiche, per l'anno 2023, i coefficienti Ka e Kb necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

Categoria	Ka	Kb
Utenza domestica (1 componente)	0,8	1
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	1,8
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	2,3
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	2,6
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	2,9
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	3,4

Considerato che, con riferimento alla TARI, le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 al D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), hanno determinato importanti cambiamenti in materia, con riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione ai rifiuti urbani, sia in termini di sottrazione alla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che

hanno inciso anche sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI;

Preso atto di approvare per le utenze non domestiche, per l'anno 2023, i coefficienti Kc e Kd necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, avvalendosi della facoltà di superare il limite minimo per il coefficiente Kd, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, inserendo alla categoria 103 n. 3 sottocategorie così come risulta nel prospetto seguente:

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5
102-Cinematografi e teatri	0,43	3,5
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,2
103a- Aree operative scoperte con somministrazione	0,51	4,2
103b- Aree operative scoperte senza somministrazione	0,51	2,1
103c- Magazzini di attività all'ingrosso	0,51	2,1
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
105-Stabilimenti balneari	0,38	3,1
106-Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
107-Alberghi con ristorante	1,2	9,85
108-Alberghi senza ristorante	1,04	8,5
109-Case di cura e riposo	1	8,2
110-Ospedali	1,07	8,81
111-Uffici, agenzie	1,07	8,78
112-Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	11,55
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	4,92
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,9
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	6,43
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,7
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67

123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
124-Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
128-Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
129-Banchi di mercato generi alimentari	3,5	28,7
130-Discoteche, night club	1,04	8,56

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante;

Visto l'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016 e s.m.i, in merito alle modalità di versamento, che consente una pluralità di opzioni per l'incasso delle entrate locali: il versamento sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali intestati all'ente, il sistema F24 (solo per le entrate tributarie) e gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, oltre a pagoPA. Il sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all'adesione. Tuttavia, come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente alcuni metodi di pagamento, tra cui la «Delega unica F24» fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;

Ritenuto pertanto confermare il modello F24 quale modalità di versamento degli avvisi bonari TARI dell'anno 2023 in quanto esente da spese, versatile e comodo per il debitore perché utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario o postale, oltre che per via telematica, con incasso del Comune;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2023, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Tributi e contabile da parte del responsabile del Settore Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Considerato che la proposta della presente Deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18 maggio 2023;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/00;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Schialvino) su 15 consiglieri presenti e 14 votanti, espressi mediante votazione palese.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di revocare, per le motivazioni in premessa che si intendono riportate nel presente dispositivo, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/04/2023 avente per oggetto "Approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2023";

Successivamente con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Bertot, Raimondo) e n. 4 astenuti (Schialvino, Vittone, Ponchia, Bonome) su 15 consiglieri presenti e 11 votanti, espressi mediante votazione palese

DELIBERA

- 3) di prendere atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2022 è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) 2022/2025;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, da applicarsi con decorrenza 1° Gennaio 2023, alle singole categorie di utenza, di cui all'allegato A, come di seguito riportate:

• **le tariffe UTENZA DOMESTICA:**

UTENZE DOMESTICHE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	€ 0,42977	98,65926
Utenza domestica (2 componenti)	0,50498	177,58666
Utenza domestica (3 componenti)	0,56407	226,91629
Utenza domestica (4 componenti)	0,61242	256,51407
Utenza domestica (5 componenti)	0,66077	286,11184
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	0,69837	335,44147

• **le tariffe UTENZA NON DOMESTICA:**

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,92100	1,75879
102-Cinematografi e teatri	0,59109	1,11923
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,70106	1,34308
103/a Aree operative scoperte con somministrazione	0,70106	1,34308
103/b Aree operative scoperte senza somministrazione	0,70106	0,67154
103/c Magazzini di attività all'ingrosso	0,70106	0,67154
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,20967	2,30561
105-Stabilimenti balneari	0,52236	0,99132
106-Esposizioni, autosaloni	0,70106	1,34947
107-Alberghi con ristorante	1,64956	3,14983
108-Alberghi senza ristorante	1,42962	2,71813
109-Case di cura e riposo	1,37463	2,62220
110-Ospedali	1,47085	2,81726
111-Uffici, agenzie, studi professionali	1,47085	2,80767
112-Banche ed istituti di credito	0,83852	1,60849
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,36088	3,69346
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,52584	3,51758
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,82478	1,57332
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,49835	2,84604
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,49835	2,86203
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,26466	2,43672
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,85575	3,53996
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,89351	2,05619
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	1,12720	2,14253

122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,65669	14,60435
123-Mense, birrerie, amburgherie	6,66696	12,72085
124-Bar, caffè, pasticceria	5,44353	10,37366
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,20289	6,11739
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,68053	5,11008
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,85610	18,79027
128-Ipermercati di generi misti	2,14442	4,09958
129-Banchi di mercato generi alimentari	4,81121	9,17769
130-Discoteche, night club	1,42962	2,73732

- 5) di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2023;
- 6) di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI, anche con riferimento alle rate la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre 2023, in modo da rendere più semplice la quantificazione della tributo dovuto su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2022 in acconto e delle tariffe 2023 a conguaglio;
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni e riduzioni sul tributo di cui agli artt. 16 – 17 e al comma 2 dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 8) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI (tassa rifiuti), relative all'anno 2023:

Prima rata	31/07/2023
Seconda rata	31/10/2023
Terza rata	31/01/2024
Rata unica	31/10/2023

- 9) di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- 10) di dare atto che, ai sensi di quanto disposto a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 la presente delibera dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il 14 ottobre 2023;

11) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Bertot, Raimondo) e n. 4 astenuti (Schialvino, Vittone, Ponchia, Bonome) su 15 consiglieri presenti e 11 votanti, espressi mediante votazione palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE

Firmato digitalmente
F.to : Roberto BONOME

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li 09/06/2023

Il Segretario Generale

Dott. Aldo MAGGIO
